

STATUTO

**ONLUS DIASPRO ROSSO -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARDI PR VIA NOVEGLIA 144

Numero REA: PR - 252018

Codice fiscale: 02602170348

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2011 - Statuto completo	2
--	---

parti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti trenta (ore 18,30).

Firmato: Costa Fabrizio - Roberta Boccacci - Rabaiotti Cristian - Giuseppe IANNELLO Notaio (l.s.).

Allegato "A" al n. 3.664 di raccolta

STATUTO

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

**"O.N.L.U.S. DIASPRO ROSSO -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione - sede - regime residuale)

E' costituita una società cooperativa sociale ai sensi della legge n. 381/1991, con la denominazione "O.N.L.U.S. DIASPRO ROSSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La società ha sede in Bardi (PR).

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta).

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo - Oggetto)

La cooperativa non ha finalità speculative né di lucro, ma ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

A) la gestione di:

- centri diurni, dotati di laboratori artigianali, per giovani e adulti con disabilità psicofisica finalizzati al pre-avviamento al lavoro;
- centri diurni per persone disabili gravi finalizzati all'autonomia attraverso l'erogazione di servizi di riabilitazione;
- appartamenti, case e comunità per giovani e adulti con disabilità psicofisica o con sofferenze psichiche;
- centri educativi di aggregazione giovanile;
- asili nido e scuole materne;
- servizi educativi estivi;
- servizi psico-riabilitativi quali: psicomotricità, musicoterapia, terapia relazionale;
- servizi di assistenza domiciliare a favore di anziani, disabili e minori;
- ospitalità in strutture a dimensione familiare per anziani;
- servizi di assistenza e percorsi riabilitativi per tossicodipendenti;

· educazione al consumo critico e ai rapporti nord-sud del mondo

attraverso la gestione DI punti vendita di prodotti artigianali delle cooperative e del commercio equo solidale;

B) esercizio di attivita' commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a norma degli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche, ed in particolare:

1. la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e assistenza tramite call center di prodotti software e servizi collegati;

2. la realizzazione e la gestione di "banche dati", anche collegate allo sviluppo di attività presenti nel territorio montano;

3. la promozione e la realizzazione di corsi di formazione rivolti ad enti pubblici e privati, anche riguardanti il settore informatico;

4. lo sviluppo e la realizzazione di elaborazione grafiche, siti internet, pagine web, operazioni di telemarketing, traduzioni in genere;

5. l'organizzazione e la gestione diretta di altri servizi (compatibili con la presente struttura societaria e comunque nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore) tecnici, amministrativi, legali, commerciali, assistenziali, sanitari, con particolare riguardo a quelli che possono portare ad una valorizzazione del territorio montano, come:

A. svolgere servizio di centro elaborazione dati, contabili, amministrativi, fiscali e di lavoro, avvalendosi di supporti informatici;

B. offrire servizi domestici, familiari e di assistenza in genere;

C. svolgere ogni tipo di servizio di pulizia, igienico-ambientale, nettezza urbana, salvaguardia ecologica, rigenerazione interni ed esterni, disinfezione; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali;

D. svolgere attività di compostaggio, giardinaggio, sistemazione agraria e forestale, manutenzione e cura del verde pubblico e privato, gestione e manutenzione di impianti sportivi;

E. svolgere servizi per enti pubblici e privati, quali gestione di telecentri, uffici turistici, sportelli di informazione, centri civici, mense scolastiche, affissioni, lettura contatori dell'acqua, luce, gas, riscossione tasse, imposte ed altre somme per conto di enti pubblici e privati;

F. svolgere servizi di facchinaggio, recapiti in loco, trasporto merci per conto proprio e per conto terzi, trasporto di persone, sgombrò neve; stoccaggio di merci e prodotti alimentari e non alimentari;

G. svolgere servizi nel campo dell'edilizia con particolare riguardo ai lavori di manutenzione e impiantistica immobiliare;

H. promuovere la valorizzazione turistica, culturale ed artistica del territorio, con riferimento ai monumenti d'interesse storico, alle tradizioni artigianali, folcloristiche e gastronomiche locali, e la gestione di attività di allevamento e pesca anche sportiva;

I. svolgere servizi di confezionamento e di somministrazione

di alimenti e bevande, gestione di bar, ristoranti, pensioni, alberghi ed esercizi similari o affini.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività di natura socio-assistenziale, sanitaria ed educativa pertinente, connessa ed affine a quelle elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, di natura mobiliare, immobiliare, commerciale ed industriale, necessarie ed utili alla realizzazione dei suoi scopi sociali e, comunque sia, direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi. Peraltro, per la sola indicazione esemplificativa, potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, comprese le Associazioni riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto ai fini dell'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie; potrà, inoltre, concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; infine potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola coi versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque già assunte con la cooperativa; tale raccolta sarà effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; pertanto, è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico ed i terzi non soci, sotto ogni forma; sarà ammessa, invece, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnico e tecnologico della società e per le sue eventuali necessità di ristrutturazione e di accrescimento.

La società, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, potrà usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale, al fine di compensare i costi sociali e la minore produttività causata dalla integrazione di persone svantaggiate, eventualmente disabili e con ridotta capacità lavorativa. A questo scopo la cooperativa potrà richiedere contributi e finanziamenti erogati sia da parte dello Stato che da parte di Enti regionali, locali e della Comunità Europea. Su delibera dell'Organo Amministrativo la società potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali, come anche a tutti gli altri organismi economici ed associativi che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche di lavoro o di servizio.

Ai sensi dell'art. 111 - septies disp. att. cod. civ., la Cooperativa sociale è considerata Società Cooperativa a mutualità prevalente, ai

sensi dell'art. 2512 cod. civ..

La Società può operare anche con terzi e nei confronti di terzi.

TITOLO III

SOCI E CAPITALE SOCIALE

Art. 4 (Numero e requisiti dei soci)

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, ed essendo in possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative comprese nell'oggetto sociale, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- SOCI COOPERATORI, che concorrono allo svolgimento dell'attività sociale svolgendo la propria attività lavorativa e di collaborazione e che ricevono una qualche utilità economica per il fatto di effettuare una prestazione a favore della cooperativa;
- SOCI FRUITORI, che ottengono il soddisfacimento di un loro bisogno grazie allo svolgimento dell'attività da parte della cooperativa;
- SOCI VOLONTARI, che operano senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o in cui siano presenti sostanziali punti di contatto ed integrazione con le finalità della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ai sensi di legge, e soltanto sussistendone i presupposti, potranno essere istituite ulteriori categorie di soci, tra i quali, i Soci sovventori di cui all'art. 2548 cod. civ., come richiamato dall'art. 4 della Legge n. 59/92, ovvero i soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ..

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare di un terzo il numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in

grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, anche se non in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, cod. civ..

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'art. 8) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 9) del presente statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare agli Amministratori domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione degli amministratori di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Gli amministratori devono entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In considerazione della posizione giuridica dei soci cooperatori di lavoro, titolari dell'ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione dei soci stessi ed il relativo trattamento economico e normativo possono essere disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 6 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dagli amministratori:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lette-

ra raccomandata alla società.

Art. 7 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ai sensi di legge ed è diviso in quote del valore nominale minimo di Euro 500 (cinquecento) sino ai massimi previsti dalla legge.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 8 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, anche in assenza dei presupposti suddetti, venga a ciò autorizzato dall'Organo Amministrativo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società o anche mediante raccomandata a mano. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, gli amministratori potranno, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 9 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla Legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

c) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.;

d) nei casi previsti dall'art. 2288, comma 1, c.c.;

e) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

f) qualora l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

g) qualora venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4, senza la prevista autorizzazione degli amministratori;

h) che, senza giustificati motivi, rifiuti di effettuare i servizi o svolgere le attività e gli incarichi che gli venissero legittimamente richiesti dagli Organi della società;

i) che, comunicando con soci o con terzi, offenda la reputazione della cooperativa o dei membri dell'Organo amministrativo;

l) che, abusando delle sue facoltà, impedisca il regolare funzionamento degli organi sociali.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In ogni caso, qualora la causa di esclusione consista in un inadempimento del socio, è necessario che si tratti di grave inadempimento e che il socio da escludere sia previamente diffidato ad adempiere.

Art. 10 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione degli amministratori che ne accertino i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c..

Qualora gli eredi o legatari intendano dividere la quota tra di essi, la divisione deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle quote, purché il rapporto mutualistico possa svol-

gersi nei confronti di ciascuno dei successori e sempre che il valore nominale della quota consenta la divisione.

Art. 11 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto alla liquidazione della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota ed il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, c.c..

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 12 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere la liquidazione della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare con il debito derivante dalla liquidazione della quota, dal sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danno e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Salvo diversa motivata decisione degli amministratori, alla deliberazione di recesso, di decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, fatta salva ogni applicabile disposizione di legge.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 (Convocazione)

L'assemblea può essere convocata da ciascun amministratore.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata anche a mano inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

In aggiunta a tale forma di pubblicità l'avviso di convocazione può essere effettuato tramite altri mezzi di comunicazione o mediante avviso spedito a tutti i soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento o consegne manuali, a mezzo posta,

pubblicazioni sugli organi di stampa o altri periodici o altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la società.

Ciascun amministratore potrà a sua discrezione in aggiunta a quella stabilita nel primo e secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla Legge.

Art. 14 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, oltre che sulle materie previste per legge, delibera:

- a) l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi di legge;
- b) allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, un piano di avviamento, secondo le condizioni e i criteri fissati dalla Legge;
- c) un eventuale piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Art. 15 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Ogni socio, sia esso persona fisica o persona giuridica, ha un voto, qualunque sia il valore nominale della propria quota.

Art. 16 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando gli amministratori o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tale caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 17 (Maggioranze e votazioni)

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

E' altresì possibile una seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo alla prima, in occasione della quale l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 18 (Amministratori)

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da 2 (due) a 5 (cinque) predeterminato dall'assemblea;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio

di amministrazione devono essere nominati fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 19 (Disposizioni comuni agli amministratori)

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa l'eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 20 (Amministratore unico)

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e salvi i limiti eventualmente risultanti dall'atto di nomina.

Art. 21 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vice presidente.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;

c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;

d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e salvi i limiti eventualmente risultanti dall'atto di nomina.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo. In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 22 (Amministrazione disgiuntiva o congiuntiva)

In caso di nomina di più amministratori, senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo.

Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetti agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza.

Art. 23 (Poteri di rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta, a seconda dell'articolazione dell'organo amministrativo:

- a) all'amministratore unico;
- b) al presidente del consiglio di amministrazione, se nominato al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento, ai singoli consiglieri delegati e al presidente del comitato esecutivo, se nominati; la firma del vice presidente fa piena prova rispetto ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente;
- c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 24 (Collegio Sindacale e Revisore Contabile)

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ed in genere nei casi previsti dall'art. 2543 c.c..

I soci, peraltro, possono nominare in ogni momento un Collegio sindacale o un revisore.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale e il revisore svolgono le funzioni previste dalle disposizioni in materia di società per azioni.

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, salvo che non sia nominato un revisore.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 25 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra le società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VI BILANCIO E RISTORNI

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni da tale data nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, c.c..

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure, ove consentito, a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 27 (Ristorni)

Gli amministratori, in sede di redazione del progetto di bilancio di esercizio, possono appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla de-

stinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28 (Nomina liquidatori)

In caso di scioglimento della società, da qualsiasi motivo determinato, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 29 (Devoluzione patrimonio)

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto secondo le disposizioni previste dagli articoli 11 e 20 della Legge 59/1992.

Art. 30 (Conciliazione - Arbitrato)

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 d.lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Parma che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

Firmato: Costa Fabrizio - Roberta Boccacci - Rabaiotti Cristian - Giuseppe IANNELLO Notaio (l.s.).

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.